

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1076

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1371)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 ottobre 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1994, N. 564

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi*). - 1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: "di alloggi" sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

“41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.».

All'articolo 3, al comma 1, dopo la parola: «uffici» è inserita la seguente: «anche».

Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 528, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994 ().*

Disposizioni urgenti in materia fiscale

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese)

1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, si applica fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.

(*) Vedi anche il successivo avviso di errata corrigé pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1994.

Disposizioni urgenti in materia fiscale

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 2.

*(Riduzione delle agevolazioni
in materia di società cooperative e loro consorzi)*

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data. **Per le società che nel periodo dal 30 settembre 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno chiuso due esercizi, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dell'1,74 per cento della media delle predette riserve indivisibili iscritte nei relativi bilanci. Per le società che nello stesso periodo di tempo hanno chiuso un solo esercizio, l'imposta si applica in ragione di un'aliquota dello 0,82 per cento sull'ammontare delle riserve iscritte nel relativo bilancio.**

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dall'imposta **straordinaria** di cui al comma 2.

4. **La ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi a favore dei soci delle cooperative, di cui all'articolo 20, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 12,50 al 30 per cento.**

5. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

*(Riduzione delle agevolazioni
in materia di società cooperative e loro consorzi)*

1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a **decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.**

2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, **in ragione di una aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992.**

3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e **dalle imposte di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.**

Soppresso.

4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. È consentito posticipare il versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 394 del 1992.

5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: «di alloggi» sono inserite le seguenti: «, adibiti ad abitazione principale,».

Articolo 3.

(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi)

1. La definizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: «società cooperative» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative sociali».

8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.

9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:

«41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.

11. Nel n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non sono comprese le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

Articolo 3.

(Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi)

1. La definizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

importi proposti dagli uffici sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonchè le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

Articolo 4.

(Premio straordinario)

1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e dall'articolo 3 del presente decreto. Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.

Articolo 5.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate)

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

importi proposti dagli uffici **anche** sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. La definizione non può essere effettuata se è stato notificato avviso di accertamento.

2. *Identico.*

Articolo 4.

(Premio straordinario)

Identico.

Articolo 5.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - TREMONTI - DINI -
PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

